



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

*Settore Sviluppo Energetico Sostenibile
sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it*

Data () e il Protocollo (*) (*): sono riportati nei metadati di DoQui ACTA*

Classificazione 13.170.1/2018A/A19000

Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente
protocollo@pec.arera.it

OGGETTO: DOCUMENTO ARERA 390/2022/R/EEL “ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021”

La Regione Piemonte ha letto con vivo interesse il documento in consultazione e, anche a seguito di confronti con soggetti interessati all'argomento ed impegnati nella costituzione di comunità energetiche, formula le seguenti osservazioni.

S4 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

- 4.35 In merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria si condivide l'approccio teso a considerare situazioni che introducano elementi di convenzionalità al fine ottemperare esigenze tecniche e semplicità operativa. Inoltre, è essenziale che le aree semplificate siano rese il più possibile facilmente fruibili ai soggetti che intendono realizzare configurazioni per valorizzare l'autoconsumo, così come prospettato. Risulta, altresì, importante specificare in modo puntuale l'orizzonte temporale entro cui la soluzione di georeferenziazione digitale sarà pubblicamente messa a disposizione dal GSE e quale deve essere l'obbligo di condivisione delle informazioni in

pendenza di tale portale digitale per le aree afferenti a ciascun distributore. Così come evidente dai fatti, la mancata collaborazione e risposta in tempi certi da parte delle imprese distributrici risulta un ostacolo insuperabile all'attivazione di progetti e investimenti per configurazioni che intendono valorizzare l'autoconsumo. Si deve definire anche una procedura di riscontro, in termini di tempi massimi e di modalità per l'accesso alle informazioni fintanto che queste non siano rese disponibili in modo pubblico. A titolo esemplificativo, si porta il caso della Regione Piemonte in cui, dei dieci distributori di energia elettrica operanti sui quasi mille duecento comuni della Regione, ben 1.180 Comuni (il 99,2%) sono serviti dallo stesso operatore. E' evidente che in una situazione così polarizzata è importante che tutti gli operatori siano spinti a cooperare con procedure funzionali in modo speditivo e certo.

S5 Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Nel punto 4.42 si introduce il concetto della comunità energetica che identifica una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Dalla lettura di tale indicazione non è chiaro se possono esistere relazioni sull'energia condivisa tra i diversi sottoinsiemi della Comunità Energetica. Inoltre, sarebbe opportuno definire il modello in modo più dettagliato al fine di comprenderne a pieno le potenzialità. Stante la possibilità di creare sottoinsiemi afferenti, ciascuno a un'area sottesa a una cabina primaria, ovvero a una specifica porzione di rete dipendente dalla stessa, non sarebbe utile ipotizzare, per motivazioni di economia di scala, anche sottoinsiemi all'interno della medesima cabina primaria, come ad esempio ciascun singolo trasformatore AT/MT?

Occorre, inoltre, chiarire se la determinazione del quantum dell'incentivazione per l'autoconsumo diffuso sarebbe effettuata separatamente per ogni singolo sottoinsieme dell'unica comunità dell'energia.

S7 Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere presentate ai fini della quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata su base oraria? Si condivide la proposta semplificata riportata nel caso di sistemi di accumulo? Perché?

- 4.52 Un sistema di accumulo a disposizione della CER (o dell'AUC) potrebbe essere trattato come un membro virtuale del gruppo analogo ad un prosumer. Restano naturalmente da definire le modalità tecniche per attivare la fornitura di energia da parte dell'impianto di accumulo ai membri della CER per il tramite della rete pubblica.

S13 Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché?

Si ritiene opportuno prevedere che per un periodo di tempo limitato coesistano le due discipline, per agevolare l'attivazione di forme di autoconsumo diffuso. Quanto sopra, tenendo in conto che nel frattempo continuerà ad applicarsi il regime transitorio previsto dall'art. 42 bis della legge 8/2020

pur se quest'ultimo consente l'avvio di esperienze meno significative. Va da sé che il futuro decreto ministeriale dovrà prevedere le modalità di transizione e raccordo tra il vecchio e il nuovo regime.

Con i migliori saluti.